

dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; » sono inserite le seguenti: « la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; »;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria; ».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di una perdita.

8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e

68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei

commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-

2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

14. Al comma 7 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « Per specifici settori produttivi » sono inserite le seguenti: « o imprese »; e dopo le parole: « diversi criteri e modalità di deduzione » sono inserite le seguenti: « , compreso il superamento del predetto limite del 5 per cento. Per avvalersi di tali criteri e modalità, il soggetto interessato deve presentare apposita documentazione al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria attestante che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione vanno effettuate

nella misura indicata, ancorché eccedente il suddetto limite, al fine di assicurare il normale esercizio degli impianti ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 13.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: legislativi aventi, con le altre: è impegnato a presentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge avente

- 2. 7.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: ordinaria, aggiungere le parole: ovvero non assoggettate al regime di contabilità ordinaria, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o degli studi di settore relativi nonché ai professionisti tutti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- 2. 29.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: con aliquota allineata a quella con le seguenti: alla stessa aliquota

- 2. 43.** Repetto.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

- 2. 8.** Giordano, Bonato.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) prevedere per i redditi professionali tutti, nonché per quelli delle società di persone o delle imprese individuali non soggette al regime di contabilità ordinaria, disposizioni in linea con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) ove più favorevoli ai contribuenti stessi.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- 2. 30.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) tassazione separata, con applicazione dell'aliquota relativa al primo scaglione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le imprese turistiche della regione Puglia a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti a seguito delle vicende determinatesi in Albania e in Jugoslavia nel corso degli anni 1998 e 1999, tradottesì in una contrazione dell'attività turistica nella regione Puglia.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 2. 65** (ex 6. 01). *(Nuova formulazione)*
Leone.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- *2. 14.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

* **2. 51.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti.

2. 33. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono trasmessi alla Commissione sino alla fine del comma, con le seguenti: sono trasmessi, per il parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari.

2. 63. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 3 dopo le parole: del parere, aggiungere la seguente: vincolante

2. 9. Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 4.

2. 10. Giordano, Bonato.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. La percentuale del 37 per cento di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917 e successive modificazioni è sostituita con il 27 per cento.

5. Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 e successive modificazioni è abrogato.

Conseguentemente sopprimere i commi 6, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. 39. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino, Ballaman.

Al comma 4 sostituire le parole da: all'articolo 3 sino a: n. 662 con le seguenti: al comma 3

2. 31. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo, Rubino.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

2. 11. Giordano, Bonato, Rubino.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: può essere con la seguente: è

2. 54. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tale moltiplicatore dovrà essere ridimensionato anche in maniera differenziata per categorie dimensionali di imprese, in modo tale da assicurare un effettivo utilizzo delle norme da parte del maggior numero possibile di imprese e a tal fine potrà essere previsto per le più piccole e sottocapitalizzate anche il superamento del limite stabilito in rapporto al capitale investito.

2. 15. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: possibilità di applicare la con le seguenti: applicazione della

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 53. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata,

calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

* **2. 16.** (2. 47.) Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

* **2. 23.** Giovanni Pace, Contento, Antonio Pepe, Fino, Armani, Carlo Pace, Maringo, Ballaman.

Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.

* **2. 41.** Repetto.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Le risorse derivanti dalla minore spesa sostenuta dallo Stato in conseguenza della rinegoziazione di cui ai commi precedenti, confluiscono nel « fondo nazionale » di cui all'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. 80. (ex 29. 1.) Pistone, Carazzi, Galdelli.

Sopprimere il comma 7.

* **2. 52.** Contento.

Sopprimere il comma 7.

* **2. 48.** Carazzi, Pistone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 82 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole da: i dividendi sino a: n. 64 *con le seguenti:* gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dalla agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e inclusi quelli.

0. 2. 82. 1. Leone, Conte.

Sostituire le parole da: e al 31 dicembre 1999 *sino alla fine del comma con le seguenti:* e successivi fino alla scadenza delle agevolazioni di cui sopra, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento delle perdite anche già riportabili.

0. 2. 82. 2. Leone, Conte.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, i dividendi percepiti dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, del medesimo testo unico, derivanti dagli utili di esercizio, dalle riserve e dagli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n.64, relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite riportabili ai sensi dell'articolo 102 del medesimo testo unico. La deroga non si

applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

2. 82. La Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limitatamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del citato testo unico, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili. La deroga non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

2. 66. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I dividendi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni indicate nell'articolo 106 dello stesso testo unico e per i quali è attribuito il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa qualora dalla loro imputazione derivi una riduzione od annullamento della perdita riportabile ai sensi dell'articolo 102 del suddetto testo unico.

2. 71. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Per le società indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 87 del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

2. 70. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7, sostituire le parole da: relativi sino a: 1999 con le seguenti: le riserve e gli altri fondi presenti nei bilanci al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 74. (0. 2. 67. 1.) Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle anche già riportabili.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 67. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7 sostituire la parola: relativi con le seguenti: e quelli relativi

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 68. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:

8. Alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore spetta un credito di imposta pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente che derivano dall'incremento della base occupazionale, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con con-

tratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1996, n. 223, soggetti portatori di *handicap* individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché fruendo delle prestazioni disciplinate dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

9. Il credito d'imposta è commisurato ai redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro a fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

10. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi presentate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei ver-

samenti per imposte, tasse e ritenute d'acconto o d'imposta.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 27. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino, Rubino.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo *con le seguenti:* Per due periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

2. 28. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pepe, Contento, Fino, Rubino.

Al comma 8, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a condizione che nel corso dell'esercizio interessato non si sia verificata una riduzione complessiva del numero dei dipendenti occupati.

2. 59. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima aliquota agevolata è riservata alla parte del reddito complessivo netto dichiarato, corrispondente all'investimento in risorse umane pari alla variazione in aumento del costo del personale dovuto all'incremento del numero dei dipendenti occupati.

2. 61. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e gli ammortamenti.

2. 58. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti

dedotti *con le seguenti*: e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

2. 17. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti dedotti *con le seguenti*: e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- * 2. 25. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti dedotti, *con le seguenti*: e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

- * 2. 38. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

Al comma 9 lettera a), primo periodo, dopo le parole: e gli ammortamenti dedotti *aggiungere le seguenti*: relativi ai beni oggetto dell'investimento.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 34. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: tranne sino alla fine della lettera *con le seguenti*: tranne quelli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi

ai beni immobili diversi dagli impianti, dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

- * 2. 35. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: tranne sino alla fine della lettera *con le seguenti*: tranne quelli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti, dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- * 2. 19. Dell'Elce, Conte, Ballaman.

Al comma 9, lettera, a), secondo periodo sostituire le parole: e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti *con le seguenti*: e relativi ai beni immobili, di nuova costruzione o sui quali siano stati effettuati interventi di restauro, di ristrutturazione o di ampliamento, diversi da quelli direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività

Conseguentemente aggiungere in fine i seguenti periodi: I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 settembre 1999. La regolarizzazione, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 settembre 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo alle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. L'importo com-

plessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 Settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 2. 18.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: dagli impianti e dagli opifici con le seguenti: da quelli

- 2. 60.** Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: beni immobili diversi dagli impianti, aggiungere le seguenti: dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.

- 2. 40.** Repetto, Rubino.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: alla categoria catastale D/1, con le seguenti: alle categorie catastali D/1, D/2, D/8.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 2. 20** Berruti, Conte, Leone, Viale, Rubino.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In caso di incapienza del reddito complessivo netto di cui al comma 7 del presente articolo, è consentito il riporto

dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- * **2. 24.** Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contente, Fino, Armani, Marengo, Rubino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

9-bis. In caso di incapienza del reddito complessivo netto di cui al comma 7 del presente articolo, è consentito il riporto dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

- * **2. 37.** Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza, Rubino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 2. 21.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante utilizzo degli

stanziamenti previsti nel Fondo speciale di conto corrente previsti per i ministeri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del Commercio con l'estero, dell'Ambiente e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1999 e rimettendo alla legge recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) la copertura degli oneri per gli anni successivi al 1999.

* 2. 46. Repetto.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa

* 2. 36. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 del TUIR.

Conseguentemente: all'articolo 6, comma dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:

d) Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: estratti o essenze di caffè, di té o di maté;

al numero 127-nonies), aggiungere infine le seguenti parole: con esclusione delle prestazioni relative alle business class.

2. 57. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 49. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 30 della legge della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogate fino al 30 giugno 1999.

2. 22. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 13, sopprimere il terzo e quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

2. 12. Giordano, Bonato, Rubino.

Sopprimere il comma 14

2. 81. Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Zone pilota).

1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali; la normativa statale in nora di collocamento, di durata delle prestazione lavorativa, di retribuzione, di

cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti.

2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.

3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.

5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori

vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utiliz-

zando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento ».

n. 1. Giordano, Bonato.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

n. 2. Giordano, Bonato.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da

azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa è di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.».

n. 3. Giordano, Bonato.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 1.000.000;

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000.

n. 4. Giordano, Bonato.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

n. 5. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

n. 6. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

n. 7. Giordano, Bonato.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento ».

n. 8. Giordano, Bonato.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

n. 9. Giordano, Bonato.

Compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa

Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.

n. 1. Volontè, Tassone.

Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per

l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatori o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 10 per cento.

n. 2. Volontè, Tassone.

Alla tabella C,

Presidenza del Consiglio dei ministri:

Legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina negli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1999: - 300.000;
2000: - 300.000;
2001: - 300.000.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale - cap. 7900):

1999: - 100.000;
2000: - 100.000;
2001: - 100.000.

Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente - cap. 7056):

1999: - 150.000;
2000: - 150.000;
2001: - 150.000.

Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1. Ricerca scientifica - cap. 7536):

1999: - 400.000;
2000: - 400.000;
2001: - 400.000.

n. 3. Volontè, Tassone.

(A.C. 5858 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Fondi pensione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli

10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tas-

sazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *b)* sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)*, applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *c)* o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste

dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera *c)*;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera *a)* del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera *a)*, e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera *c)*.

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera *b)* ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* cui non risulti applicabile la disciplina

prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi: